

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/Cf (2005/2006)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente

assistita per la Segreteria dall' Avv. Ludovico Capece,

nella riunione, tenuta in Roma il 16 giugno 2006, ha adottato le decisioni, le cui motivazioni, qui di seguito si riportano.

1. PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 32, COMMA 8, STATUTO F.I.G.C., SU RICHIESTA DEL TREVISO F.B.C. 1993 S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI CIRCA LA QUOTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUGLI INCASSI

Con esposto del 18 aprile 2006 al Presidente Federale e al Presidente della Corte Federale, il Treviso FBC 1993 s.r.l. esponeva che, con comunicazione del 10 gennaio precedente, la Lega Nazionale Professionisti aveva comunicato che il Consiglio della medesima Lega aveva deliberato che la quota di partecipazione sugli incassi, spettanti per la stag. sport. 2005-2006 alla stessa società Treviso in occasione delle gare da questa disputate in trasferta, venisse diminuita di una percentuale corrispondente alla capienza mancante allo stadio comunale O. Tenni di Treviso, rispetto alla capienza minima richiesta dal Regolamento della Lega Nazionale Professionisti e dai regolamenti degli stadi della Lega Nazionale Professionisti.

In concreto, veniva determinata nell'8,1%, in luogo dell'ordinario 18%, la percentuale spettante e corrispondente alla diminuzione del 55% della quota ordinaria per effetto della diminuita capienza di 11.000 unità dello stadio rispetto allo *standard* di 20.000 spettatori; la decurtazione non veniva applicata alle gare che la società avrebbe disputato sui campi delle tre società le cui gare di andata erano state disputate presso lo stadio comunale Euganeo di Padova di capienza regolamentare.

Nell'esposto la Società contestava la legittimità del provvedimento sotto il profilo della violazione della normativa in materia di pubblicità dei provvedimenti della Lega. Nel merito, lamentava la natura ingiustamente sanzionatoria del provvedimento, che aveva mancato di considerare come lo stadio trevigiano fosse utilizzabile in virtù di provvedimento legislativo emanato in data 17 ottobre 2005, che aveva consentito la fruizione di impianti sportivi anche con capienza inferiore rispetto agli *standards* precedenti, in presenza di specifiche condizioni, riscontrabili nella fattispecie.

La Società esponente sosteneva che la materia è regolata da norma primaria, non derogabile da un provvedimento di rango inferiore promanante dal Consiglio di Lega. In ogni caso, veniva eccepita l'erroneità per eccesso della decurtazione operata, che non avrebbe potuto superare la misura del 50% corrispondente alla quota inferiore agli *standard* ordinari della capienza dello stadio O. Tenni.

La Società concludeva chiedendo ai destinatari del proprio esposto di promuovere, ai sensi dell'art. 32, comma 8, dello Statuto federale, avanti questa Corte l'eccezione di legittimità della deliberazione in questione, per violazione della legislazione vigente.

Con nota del 7 giugno 2006, il Commissario Straordinario della F.I.G.C. rimetteva gli atti a questa Corte perchè avviasse il procedimento ai sensi della norma da ultimo citata.

Con memoria del 15 giugno 2006, comunicata alla Società Treviso, la Lega Nazionale Professionisti contestava le prospettazioni dell'esposto e difendeva la legittimità della deliberazione del proprio Consiglio di Lega perfettamente conforme ad altre precedenti applicate a società (Siena e Livorno) che nelle stagioni sportive immediatamente anteriori avevano utilizzato stadi di capienza inferiore rispetto all'ordinaria. Le deliberazioni concernenti tali società avevano trovato spontanea esecuzione da parte delle stesse senza alcuna contestazione.

La Lega rilevava, in ogni caso, la estraneità alla materia in questione della norma derogatoria racchiusa nella Legge n. 210/2005 circa l'utilizzabilità di stadi con capienze inferiori ai 20.000 spettatori.

La resistente concludeva chiedendo che venisse dichiarata la legittimità del proprio operato.

Alla riunione del 16 giugno 2006, di cui era stata data tempestivamente comunicazione ai soggetti interessati da parte della Segreteria della Corte, interveniva il rappresentante della Società Treviso F.B.C. 1993, discutendo oralmente la questione sottoposta alla cognizione della Corte stessa ed in replica alla memoria della Lega Nazionale Professionisti.

Ciò premesso, la Corte rileva che la deliberazione della cui legittimità si tratta si sottrae a tutte le censure mosse nei suoi confronti.

Va in primo luogo osservato che le modalità di comunicazione del provvedimento si rivelano in linea con la previsione di cui all'art. 16 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti secondo cui occorre che dei Comunicati Ufficiali relativi alle deliberazioni adottate dagli organi esecutivi venga resa edotta ogni singola società.

Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui, con nota del 10 gennaio 2006, il Presidente della Lega ha portato a conoscenza della Società il provvedimento adottato, il precedente 19 dicembre, dal Consiglio di Lega, di cui ha riprodotto il contenuto dispositivo, opportunamente integrandolo della concreta determinazione della quota, decurtata rispetto a quella ordinaria, spettante al Treviso in relazione alle gare disputate in trasferta.

Va incidentalmente osservato che il criterio di calcolo applicato dalla Lega, si rivela aritmeticamente esatto in quanto la decurtazione del 55% (piuttosto che del 50%, che, sia pur subordinatamente, il Treviso reputa esatta) è stata determinata tenendo conto della corrispondente diminuzione della capienza ordinaria registrabile nello stadio di Treviso, carente di 11.000 spettatori rispetto ai 20.000 regolamentari, per effetto della previsione del comma 3 dell'art. 6-*quater* della citata Legge n. 210/2005, che prevede che negli impianti sportivi aventi una capienza pari a 10.000 posti eccezionalmente utilizzabili nelle gare calcistiche gli spettatori non superino comunque il numero complessivo di 9.000.

Quanto al merito delle lagnanze formulate dalla Società, va posto in rilievo che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, I parte, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, *“la quota percentuale di partecipazione spettante alla società ospitata viene fissata per ogni Campionato dal Consiglio di Lega”*.

Alla stregua di questa previsione normativa è agevole stabilire che la deliberazione, della cui legittimità si dubita, è stata in effetti emanata in attuazione di un generale potere fissato dal regolamento della stessa Lega e, quindi, nell'idoneo contesto previsto da quest'ultima.

Ma deve aggiungersi che anche l'intrinseco contenuto del provvedimento con cui si è fissata la quota percentuale di partecipazione spettante alle società ospitate i cui impianti siano inferiori rispetto a quelli *standard* si rivela compatibile coi principi della logica, nonchè adeguatamente motivato e rispettoso del principio di uniformità di trattamento.

Ed invero, la circostanza che la Società Treviso sia stata autorizzata per legge all'uso di un impianto che le sarebbe stato altrimenti precluso a cagione delle disposizioni vigenti in Lega non esclude affatto il potere di quest'ultima di determinare le quote di partecipazione di cui si tratta tenendo conto di parametri riflettenti la ridotta capacità di trarre utilità economica, posseduta da impianti inferiori allo *standard*, ma di cui per *jus superveniens* l'utilizzazione veniva consentita.

In altri termini, la circostanza che un provvedimento legislativo abbia autorizzato ciò che anteriormente era inibito non implica affatto che della sottodimensione dell'impianto rispetto agli *standard* stabiliti dalle associate alla Lega non possa tenersi conto a fini c.d. perequativi degli svantaggi sopportati dalle società ospitate in tali impianti.

La Corte ritiene che non solo non vi sia contraddizione alcuna tra le due fonti in questione, ma che la funzione perequativa assolta dalla deliberazione impugnata risponda ad evidenti finalità di logica e di equità redistributiva.

Del resto, la misura contestata dalla Società Treviso era stata già adottata nei medesimi termini e senza suscitare obiezioni nella stagione precedente nei confronti di altre società i cui impianti erano sottodimensionati rispetto a quelli regolamentari: circostanza, questa, che dimostra che il Consiglio di Lega ha con provvedimento unanime adottato decisioni eguali per casi eguali.

Non è, conseguentemente, censurabile la determinazione discrezionalmente adottata circa la individuazione in concreto delle quote spettanti nella materia, una volta che essa è stata ispirata a criteri di logica ed equità.

In conclusione, la Corte giudica insussistenti, nel provvedimento di cui si tratta, le violazioni denunciate dalla Società Treviso, in quanto esso appare conforme sia allo Statuto federale che allo Statuto ed agli indirizzi del C.O.N.I., nonché alla legislazione vigente.

Deve pertanto, reputarsi legittimo il provvedimento censurato.

P.Q.M.

Pronunciando sulla richiesta in data 7 giugno 2006 del Commissario Straordinario di giudizio ai sensi dell'art. 32, comma 8, Statuto federale, dichiara la legittimità del provvedimento del 19 dicembre 2005 con cui il Consiglio della Lega Nazionale Professionisti ha deliberato in merito alla quota di partecipazione sugli incassi spettanti alla Società Treviso F.B.C. 1993 s.r.l. in occasione delle gare disputate in trasferta nel corso della stagione sportiva 2005/2006.

2. RICHIESTE DI PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 30, COMMA 9, DELLO STATUTO FEDERALE E 20 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI

La Corte Federale, dopo l'illustrazione da parte dei relatori, ha formulato, in merito alle istanze dei sottonotati tesserati, i pareri di competenza così come di seguito riportati:

calciatori

La Corte Federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di grazia, inoltrata dal calciatore Dario Zimbardi, in relazione alla sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2006;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - tenuto conto delle risultanze degli atti, da cui emerge un concreto atteggiamento di pentimento per le condotte sanzionate;
- esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Dario Zimbardi.

.....

La Corte Federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Commissario Straordinario in ordine all'istanza di grazia, inoltrata dal calciatore Maurizio Gallo, in relazione alla sanzione della squalifica inflittagli fino al 31 dicembre 2006;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - tenuto conto delle risultanze degli atti, delle circostanze del caso e del sofferto;
- esprime **parere favorevole** all'accoglimento dell'istanza avanzata dal calciatore Maurizio Gallo.

.....

David Giovannelli, Carlo Della Pia, Giulio Artigliere, Maurizio Bocchetti, Diego Antonio Guadagno, Alexander Reginelli, Antonio Aldinio, Tommaso Rampi, Ivan Darra, Fernando Mercati, Massimo Roberto De Masi, Andrea Tenore, Paolo Ravera, Mauro Tenore

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale de Lise

Publicato in Roma il 16 giugno 2006

p. IL SEGRETARIO
IL VICE SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Guido Rossi)